



DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-151.0.0.-10

OGGETTO: Trasferimento temporaneo di un parcheggio per camion nei settori 3 e 4 del Distretto di Trasformazione n. 11 nei pressi di villa Bombrini.
Valutazione Ambientale Strategica

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L.R. n. 32/2012;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Premesso che:

- con D.C.C. n. 14 del 4/3/2020 "*TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI UN PARCHEGGIO PER CAMION NEI SETTORI 3 E 4 DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE N. 11 NEI PRESSI DI VILLA BOMBRINI*", il Comune ha deliberato l'aggiornamento al PUC al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'oggetto, considerato di interesse pubblico;
- nell'ambito della delibera, è stato altresì approvato il Rapporto Ambientale Preliminare, predisposto per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13, dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Liguria n. 32/2012, ai sensi dell'art. 5, dispone che il Comune è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti, la cui approvazione sia attribuita alla competenza della medesima amministrazione, come nel caso in oggetto;
- in virtù della richiamata normativa, essendo la fattispecie in esame riconducibile, sotto il profilo tecnico-urbanistico, ad aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale n. 36 del 1997 e ss.mm.ii., la cui approvazione compete al Comune, anche il procedimento inerente la Verifica di Assoggettabilità a VAS è fa capo all'Amministrazione Comunale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- obiettivo del Rapporto Ambientale Preliminare è quello di permettere all'autorità competente di valutare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente e assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS;
- i contenuti del documento sono risultati conformi a quanto richiesto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32 e dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 99557 del 23/3/2020, la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all'oggetto al fine di attivare la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 32/2012;
- in esito della esperita procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii., codesta Direzione, quale autorità competente, ha emesso, in data 16/7/2020, la Determinazione Dirigenziale n. 48 del 2020 con la quale, datosi atto della necessità di approfondimenti al fine di individuare potenziali impatti significativi/cumulativi che possono scaturire dall'attuazione dell'Aggiornamento del Piano, nonché, di definizione delle eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dei potenziali effetti negativi connessi, veniva disposta l'assoggettabilità a VAS;
- in ragione di quanto sopra, la Direzione Urbanistica, con nota prot. n. 349920 del 17/11/2020, ha richiesto alla scrivente Direzione l'attivazione della procedura ordinaria di VAS, la cui procedura d'avvio è disciplinata dall'art. 9 della L.R. 32/2012, provvedendo altresì a redigere la documentazione (integrata e/o integrativa rispetto a quella prevista per la fase di Verifica di Assoggettabilità) necessaria all'espressione dei pareri di competenza;
- con nota prot. n. 376548 del 9/12/2020, la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli aspetti di competenza ai seguenti soggetti: "Regione Liguria", "Città Metropolitana di Genova", "A.R.P.A.L.", "IReti S.p.A.", "Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona", "Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco", "A.S.L. 3" nonché, internamente all'Ente Comunale, alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla Direzione Urbanistica, alla Direzione Facility Management, alla Direzione Protezione civile ed infine ai propri U.O.C. "Aria, Acqua, Industrie, Impianti", all'Ufficio Bonifiche e Rifiuti e al "Settore Igiene e Acustica";
- le note rilevanti ai fini del procedimento in oggetto – allegate alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono quelle pervenute da "Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica", "Direzione Mobilità – U.O.C. Trasporti, Sviluppo, Viabilità, Infrastrutture e Pareri", "Municipio VI – Medio Ponente", "Direzione Urbanistica", "Direzione Facility Management – Verde Pubblico" e "ARPAL".

Nello specifico:

- la "Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica" *"Preso atto che: - il Progetto prevede il trasferimento temporaneo di un parcheggio per autocarri e autoarticolati nei settori 3 e 4 del Distretto di Trasformazione n. 11 nei pressi di villa Bombrini; - la tipologia del progetto non è ricompresa all'art. 8 della Legge 447/95 così come modificata dal D.Lgs. n. 42/2017, pertanto non è richiesta la valutazione previsionale di impatto e/o clima acustico. Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al progetto in argomento a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, pervenga allo scrivente Settore apposita istanza per l'ottenimento della prescritta autorizzazione per le attività rumorose temporanee qualora*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

l'intervento sottenda lavorazioni edilizie";

- la "Direzione Urbanistica" rileva che *"in risposta a quanto richiesto si conferma che gli interventi non risultano ricadere in aree interessate dal D.lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", come riportato nella DCC 2020 n°14, e che pertanto gli stessi non necessitano di autorizzazione paesaggistica, di competenza della scrivente Unità Operativa Complessa Tutela del Paesaggio";*
- la "Direzione Mobilità" dichiara *"Per gli aspetti di competenza si rileva che dovrà essere meglio specificato – anche nelle successive fasi progettuali – cosa debba intendersi per "parcheggio pubblico" ovvero se trattasi di area liberamente fruibile alla generalità dell'utenza e regolamentata con Ordinanza ai sensi del codice della strada ovvero di parcheggio organizzato e gestito con accessi in qualche modo regolamentati e fisicamente delimitati da sbarra o cancello. A prescindere dalla scelta di cui sopra si richiede che la progettazione affronti con attenzione la conformazione degli accessi al parcheggio che dovranno essere posizionati a norma e presentare adeguati spazi per l'accumulo in modo che eventuali veicoli in attesa di ingresso non creino accodamenti sulla viabilità pubblica";*
- la "Direzione Facility Management – Settore Verde Pubblico" non ritiene di dover esprimere parere di competenza, visto che l'intervento di cui all'oggetto non riguarda parti o aree di competenza dell'Ufficio;
- il Municipio VI Medio Ponente, con delibera consiliare n. 2 del 1/2/2021, ha deciso di approvare la proposta n. 1, del 20.01.2021 mediante la quale la Giunta ha espresso parere contrario all'intervento in oggetto; le considerazioni riportate, tuttavia, interessano la D.C.C. n. 14 del 4/3/2020 con la quale il Comune ha deliberato l'aggiornamento al PUC e non il Rapporto Ambientale presentato dal Proponente, oggetto dell'odierna disamina;
- ARPAL dà atto che, contrariamente a quanto contenuto nel Rapporto Preliminare Ambientale, attraverso la descrizione del parcheggio e della modalità di realizzazione, il Rapporto Ambientale, così come redatto a seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, riporta informazioni e fornisce valutazioni utili a conoscere gli effetti dell'aggiornamento del PUC rispetto agli aspetti ambientali, rilevando tuttavia talune criticità, che si ritiene utile riportare nel dispositivo quali prescrizioni.

Valutati, quindi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 32/2012, i sopra citati pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell'ambito del procedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

DETERMINA

in qualità di Autorità competente per la VAS, in forza dell'art. 10 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32,

1. di esprimere, sulla base del Rapporto Ambientale predisposto, **PARERE FAVOREVOLE** relativamente alla proposta di aggiornamento del PUC dovuto al Trasferimento temporaneo di un parcheggio per camion nei settori 3 e 4 del Distretto di Trasformazione n. 11 nei pressi di villa Bom-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

brini, a condizione che si ottemperino le seguenti prescrizioni:

- a) **Contaminazione del suolo e bonifiche.** La variante al piano urbanistico dovrà considerare le aree industriali dismesse e orientare la trasformazione riportando, nel quadro conoscitivo della variante e nelle sue Norme Tecniche di Attuazione la localizzazione e le caratteristiche delle superfici soggette a indagine, caratterizzazione e bonifica e le relative prescrizioni esito dei procedimenti;
- b) **Aria, fattori climatici e mobilità.** Nel periodo temporaneo dell'utilizzo dell'area, dovranno essere attivate le buone pratiche prevedibili per la funzionalità di parcheggio atte a mitigare gli eventuali disturbi (limiti di velocità, nessun avviamento preventivo dei motori, ecc.);

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente determinazione all'Autorità Procedente per i provvedimenti di competenza nonché per la pubblicazione nel BURL e nel sito web del Comune di Genova, dando successiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alla scrivente Direzione;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Michele Prandi

(documento firmato digitalmente)